

AITI

Associazione
Italiana
Traduttori e
Interpreti

*Membro della
Fédération
Internationale des
Traducteurs
F.I.T.
www.aiti.org*



RECUPERO CREDITI PER PRESTAZIONI DI TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

1. Poiché prevenire è meglio che curare, è senza dubbio indispensabile possedere un documento (lettera d'incarico o contratto) che comprovi l'assegnazione dell'incarico, la quantità del lavoro da svolgere, le modalità di esecuzione, l'onorario pattuito e la modalità di pagamento (normalmente bonifico). A tale proposito i colleghi potranno trovare sul sito www.aiti.org (<http://www.aiti.org/contratti.html>) dei modelli che possono essere usati efficacemente con i committenti italiani. Questa parte del sito è in fase di revisione e saranno disponibili presto degli aggiornamenti.

I termini di pagamento delle fatture previsti dalle leggi vigenti sono di 30 giorni (direttiva 2000/35/CE attuata in Italia con il D.lgs n.231/02 <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/testi/02231dl.htm>).

Eventualmente il traduttore, come gli altri professionisti, può emettere un "avviso di fattura" (documento del tutto simile alla fattura) e la fattura vera e propria al momento del pagamento.

2. In caso di controversie il traduttore dovrà dimostrare di avere fornito la prestazione e quindi che il committente abbia effettivamente ricevuto la traduzione. Per avere questa certezza, può essere utile avere una conferma per fax poiché la posta elettronica normale non viene ritenuta una prova certa dal tribunale. Per essere valida ad ogni fine dovrebbe essere posta elettronica certificata, ma per essere tale è necessario che anche il destinatario sia "certificato".

3. Qualora il cliente non paghi entro i termini prescritti, è possibile usare il modello di sollecito allegato (allegato 1) per tentare di recuperare il proprio credito in via stragiudiziale.

4. Se la procedura di cui al punto 3 non porta risultati, a seconda dell'ammontare del credito conviene incaricare un avvocato in loco. In questa sede partiamo dal presupposto che sussista la competenza del giudice italiano.

Nel sistema giudiziario civile italiano giudici di primo grado sono il Giudice di Pace ed il Tribunale. Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale temporaneamente sono assegnate funzioni giurisdizionali. Dura in carica quattro anni ed alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d'età cessa dalle funzioni.

Egli è tenuto ad osservare i doveri previsti per i magistrati. È competente per varie tipologie di cause civili sia per materia sia per valore, compreso il recupero crediti fino al valore di 2.500,00 Euro.

Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile sia per promuovere un giudizio ordinario con atto di citazione sia mediante procedimento speciale per chiedere, nei limiti della competenza per valore, decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma: in questo caso il credito deve essere certo, liquido ed esigibile.

Il Tribunale, invece, ha competenza in materia civile come giudice di primo grado ed ha funzione di giudice di appello rispetto alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace.

In sintesi:

Se l'importo delle prestazioni è inferiore a 2.500,00 Euro la causa sarà proposta dinanzi al Giudice di Pace competente per territorio (foro del convenuto/debitore), se è superiore la causa sarà proposta dinanzi al tribunale del luogo in cui risiede, o ha la sua sede legale il debitore.

Per reperire un avvocato in Italia, consigliamo di rivolgersi alle sezioni regionali AITI (www.aiti.org/contatti), le quali potranno segnalare professionisti che hanno esperienza nel nostro settore.

È naturalmente l'avvocato quello che decide quale strada intraprendere. Di norma manderà ancora un sollecito per raccomandata/AR al debitore. In seguito, può scegliere tra due possibili atti: il ricorso per decreto ingiuntivo o l'atto di citazione.

Il decreto ingiuntivo viene regolato dagli artt. 633 segg. del codice di procedura civile. Si tratta di un procedimento sommario, per cui in linea di massima si ottiene abbastanza velocemente un titolo. Presupposto del decreto ingiuntivo è la prova scritta del diritto. La prova scritta si può fornire con il deposito della fattura o di una scrittura privata contenente una promessa unilaterale. Inoltre, deve essere provato il fatto che la controparte abbia effettivamente ricevuto la traduzione. Come detto prima, in Italia le e-mail costituiscono una prova solo se sono certificate, altrimenti sono solamente un indizio.

Se il giudice adito ritiene che sussistano i presupposti degli artt. 633 segg. cpc, egli emette un decreto con il quale viene intimato al debitore di pagare il suo debito, concedendogli un termine di quaranta giorni per fare opposizione. Se non viene fatta opposizione, il titolo diventa definitivo e si procede ad esecuzione forzata.

L'avvocato, decorso il termine per l'opposizione, redige il precetto con il quale vengono elencate le somme da pagare (inclusi i diritti dell'avvocato stesso) ed al debitore viene intimato di pagare entro dieci giorni dal ricevimento di tale documento.

Se il debitore continua a non pagare, si procede con la vera e propria esecuzione forzata.

Se invece il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, l'avvocato di parte attrice dovrà notificare in tempo utile un atto di citazione, avviando così un procedimento ordinario.

Se la documentazione a disposizione non è tale da ottenere un decreto ingiuntivo, l'avvocato può notificare un atto di citazione.

La durata delle cause civili in Italia è molto variabile da un tribunale all'altro. In primo grado la durata delle cause civili a cognizione ordinaria nel circondario p.es. della Corte d'Appello di Brescia per l'anno 2004 non è di norma inferiore ai 2-3 anni. A questi si devono aggiungere eventualmente i tempi per l'esecuzione forzata nel caso in cui il debitore non paghi spontaneamente.

Quanto costa il recupero credito?

Incaricare un avvocato per un semplice sollecito, ciò che può già portare ad un successo in quanto il debitore in questo modo si rende conto che anche il creditore residente all'estero intende perseguire seriamente il proprio scopo, non costa necessariamente tanto.

In generale, la tariffa forense italiana prevede dei "diritti" per ogni singola attività svolta dall'avvocato (per es. il ritiro del fascicolo presso la cancelleria, l'esame del decreto ingiuntivo ecc.). Sono inoltre previsti degli "onorari".

Quando si intende fare causa occorre assicurarsi in primo luogo che il debitore non sia fallito. Di norma l'avvocato chiede un congruo anticipo spese.

Visto che l'onorario dipende dal lavoro effettivamente svolto (numero di udienze ecc.), che dipende a sua volta dal comportamento della controparte, è difficile prevedere quanto costerà tutto il procedimento.

Inoltre, il Tribunale nella sentenza spesso decide di compensare le spese (ciò significa che ogni parte sostiene le proprie), altre volte di condannare la controparte al pagamento di dette spese, che fissa in un ammontare complessivo per onorari e diritti.

Questo però non significa che l'avvocato non possa pretendere dal proprio cliente onorari che vanno oltre a quelli fissati dal Tribunale nella sentenza.

Nell'estate 2006 è entrato in vigore il così detto "decreto Bersani" ([d.l. 4 luglio 2006, n. 223](#)) che prevede varie novità, tra le quali l'abolizione delle tariffe minime per gli avvocati e del divieto del patto di quota lite.

Ciò rende possibile concordare per iscritto con l'avvocato, prima di conferirgli l'incarico, un compenso fisso, in proporzione al risultato ottenuto ecc.

Allegato 1

Modello lettera di sollecito

Spettabile

XY srl

P.IVA

RACCOMANDATA A.R.

Data

Oggetto: sollecito pagamento della fattura n. 00 del 00.00.00

Spett.le Ditta

La presente per invitarVi formalmente al pagamento della somma di 00,00 € da Voi dovuta a saldo della fattura n. 00 del 00.00.00 oltre agli interessi legali maturati fino ad oggi nella misura di 00,00 € e maturandi previsti dal D.lgs 231/2002 nella misura attualmente di 00 % fino alla data del saldo.

Conseguentemente, Vi invito a voler provvedere al versamento delle somme sopra indicate con bonifico sulla banca sotto indicata entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente, con avvertimento che, in difetto, mi vedrò costretto/a a tutelare nelle sedi giudiziali meglio viste e ritenute i miei interessi nei Vs. confronti addebitandovi ex art. 6 del D.lgs. 231/2002 i costi del recupero.

Distinti saluti